

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 670 del 22/04/2024

Seduta Num. 17

Questo lunedì 22 **del mese di** Aprile
dell' anno 2024 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Priolo Irene	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Salomoni Paola	Assessore
10) Taruffi Igor	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2024/687 del 15/04/2024

Struttura proponente: SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto: EMERGENZA PESTE SUINA AFRICANA. APPLICAZIONE PROCEDURE
SEMPLIFICATE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE DEL 10
DICEMBRE 2019, N. 29 «DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE
REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2020»

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Giuseppe Diegoli

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
- la legge 7 aprile 2022 n. 29 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

Visto in particolare l'art 5 della L.R. n. 29 del 2019 "Norme di semplificazione procedimentale per gli allevamenti e gli insediamenti produttivi zootecnici" il cui comma 3 recita: "La Giunta regionale con apposita delibera specifica le opere, impianti e infrastrutture strettamente necessari per dare completa attuazione alle misure di polizia veterinaria stabilite dalla relativa normativa statale o regionale. La Giunta provvede all'aggiornamento della delibera, in caso di modifica o integrazione della normativa di polizia veterinaria di riferimento";

Tenuto conto del Decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2022 Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini.

Preso atto:

- dell'allargamento del fronte epidemico anche in Emilia-Romagna e della conseguente necessità di garantire la continuità produttiva degli stabilimenti che detengono suini, favorendo l'adozione di appropriate misure di biosicurezza, volte ad impedire l'ingresso del virus della peste suina africana (PSA);
- della presenza del virus della PSA anche nell'area territoriale di competenza della Regione Emilia-Romagna, per cui si rende necessario applicare le misure di restrizione previste nel sopracitato Regolamento 2023/594, e dall'Ordinanza Regionale n. 142/2023 "Misure di

prevenzione, controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana”;

Considerato pertanto necessario, in questa fase di emergenza, garantire l'applicazione della speciale disciplina autorizzativa di cui all'art 5 della L.R. n. 29 del 2019, per il completo adeguamento degli allevamenti suinicoli alle misure di biosicurezza previste dall'allegato del D.M. 28 giugno 2022 e riportate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa e contabile:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;
- n. 325 del 7 marzo 2022, avente ad oggetto “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21 marzo 2022, avente ad oggetto “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- n. 2077 del 27 novembre 2023 “Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”;
- n. 2317 del 22 dicembre 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
- n. 157 del 29 gennaio 2024, recante “Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024 - 2026. Approvazione”;

Richiamate infine le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 2335 del 9 febbraio 2022, recante "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013. Anno 2022";
- n. 7162 del 15 aprile 2022, recante "Ridefinizione dell'assetto delle Aree di lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie";
- n. 10804 del 17 maggio 2023 "Modifiche all'assetto e pubblicazione delle Posizioni di Elevata Qualificazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare";
- n. 14040 del 26 giugno 2023 avente ad oggetto "Conferimento incarico di dirigente di Settore nell'ambito della Direzione Generale Politiche Finanziarie";
- n. 27228 del 29 dicembre 2023, recante "Proroga incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare";

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di stabilire che, per dare completa attuazione alle misure di polizia veterinaria di cui al Decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2022 ("Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini"), le opere, gli impianti e le infrastrutture che possono strettamente usufruire delle procedure semplificate di cui all'art. 5 della Legge Regionale del 10 dicembre 2019, n. 29 «Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020», sono quelle indicate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. che le modalità di realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 1 sono stabilite dal comma 2 dell'art 5 della sopracitata L.R. 29/2019;
3. di demandare al responsabile del competente Settore regionale le necessarie azioni informative volte a facilitare l'applicazione di quanto previsto dal presente provvedimento;
4. di dare atto, altresì, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi degli artt. 7 bis, comma 3, e 23 del D.lgs. n. 33/2013, così come riportato nelle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa;

5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Allegato

1) Requisiti di biosicurezza per gli allevamenti stabulati ad elevata capacità (con più di 300 capi):

a) Requisiti strutturali:

- Barriere: recinzioni e/o altre strutture quali cancelli, muri di cinta o barriere naturali che delimitano almeno l'area di allevamento, al fine di non consentire l'accesso incontrollato di persone e mezzi. I punti di stoccaggio di mangime e lettiera, ad eccezione dei silos, devono essere adeguatamente protetti e delimitati per non consentirne il contatto con animali. All'ingresso dell'azienda devono essere esposti cartelli che vietino l'accesso delle persone e veicoli non autorizzati. L'accesso all'area di allevamento deve avvenire unicamente attraverso la zona filtro (personale) e il punto di disinfezione (mezzi).
- Parcheggio: l'azienda deve essere dotata di un'area fuori dal perimetro dell'azienda, o in prossimità dell'ingresso, per la sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o dei visitatori.
- Piazzola per la disinfezione degli automezzi: presenza di un'area, con fondo impermeabile, localizzata in prossimità dell'accesso all'allevamento ed in ogni caso separata dall'area di stabulazione e governo degli animali, dove poter disinfettare con strumentazione fissa e dedicata i mezzi che entrano nel perimetro aziendale.
- Zona filtro: locale con accesso e transito obbligatorio per il personale addetto al governo degli animali e per i visitatori dove il personale dell'azienda deve indossare calzari dedicati ed i visitatori devono indossare copri abiti e calzari. In tali locali deve essere presente almeno un lavandino con acqua corrente, detergente e disinfettante per le mani; devono inoltre essere sempre disponibili materiale monouso (copri abiti, tute, calzari, guanti, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati.
- Locali di stabulazione: locali dove sono detenuti gli animali che permettano una efficace pulizia e disinfezione degli stessi. Tali locali devono avere muri e porte integre e costruiti in modo tale che nessun altro animale possa entrarvi o entrare in contatto con i suini detenuti.
- Locali di stoccaggio di mangime e lettiera: devono essere presenti e progettati e sottoposti a manutenzione per impedire l'ingresso di animali.
- Le vasche di raccolta liquami e di effluenti zootecnici devono essere posizionate preferibilmente al di fuori della zona pulita e devono avere una capacità di raccolta proporzionale alle dimensioni ed alle esigenze dell'allevamento.
- Strutture per il carico degli animali: presenza di rampe e/o strutture/attrezzature equivalenti che permettano il carico di animali almeno dall'esterno dell'area di governo degli animali.

- Attrezzature per il lavaggio e disinfezione delle strutture di allevamento, ivi comprese le apparecchiature per la pulizia a pressione, e l'utilizzo di disinfettanti di provata efficacia.
- Cella frigorifera per lo stoccaggio di carcasse, feti ed involti fetali: possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell'azienda, o almeno localizzata in prossimità dell'esterno e al di fuori della zona pulita, preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento. L'area antistante deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

b) Requisiti aggiuntivi specifici per allevamenti da riproduzione:

- Presenza di locali di quarantena dei riproduttori di nuova introduzione separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente). Il numero di locali deve essere sufficiente per garantire che l'ingresso degli animali in tali locali avvenga solo dopo lo svuotamento dal gruppo di animali precedenti e una accurata pulizia e disinfezione.

2) Requisiti di biosicurezza per gli allevamenti stabulati a bassa capacità (fino ad un massimo di 300 capi):

a) Requisiti strutturali:

- Barriere: recinzioni e/o altre strutture quali cancelli, muri di cinta o barriere naturali che delimitano almeno l'area di allevamento, al fine di non consentire l'accesso incontrollato di persone e mezzi. I punti di stoccaggio di mangime e lettiera, ad eccezione dei silos, devono essere adeguatamente protetti e delimitati per non consentirne il contatto con animali. All'ingresso dell'azienda devono essere esposti cartelli che vietino l'accesso delle persone e veicoli non autorizzati. L'accesso all'area di allevamento deve avvenire unicamente attraverso la zona filtro (personale) e il punto di disinfezione (mezzi).
- Zona filtro: locale con transito obbligatorio per il personale addetto al governo degli animali e per i visitatori dove il personale dell'azienda deve indossare calzari dedicati ed i visitatori devono indossare copri abiti e calzari. In tali locali deve essere presente almeno un lavandino con acqua corrente, detergente e disinfettante per le mani; devono inoltre essere sempre disponibili materiale monouso (copri abiti, tute, calzari, guanti, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati.
- Locali di stabulazione: i locali dove sono detenuti gli animali devono permettere una efficace pulizia e disinfezione degli stessi. Tali locali devono avere muri e porte integre e costruiti in modo tale che nessun altro animale possa entrare nei locali o entrare in contatto con i suini detenuti.
- Locali di stoccaggio di mangime e lettiera: devono essere presenti, progettati e sottoposti a manutenzione per impedire l'ingresso di animali.

- Le vasche di raccolta liquami e di effluenti zootecnici devono essere posizionate preferibilmente al di fuori della zona pulita e devono avere una capacità di raccolta proporzionale alle dimensioni ed alle esigenze dell'allevamento.
- Attrezzature per il lavaggio e disinfezione dei mezzi in ingresso e delle strutture dell'allevamento, ivi comprese le apparecchiature per la pulizia a pressione, e l'utilizzo di disinfettanti di provata efficacia.
- Cella frigorifera per lo stoccaggio di carcasse, feti ed involgi fetali: possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell'azienda, o almeno localizzata in prossimità dell'esterno dell'allevamento e al di fuori della zona pulita, preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento. L'area antistante deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa presenza di un contratto con una ditta specializzata che garantisca lo smaltimento delle carcasse entro le 24 ore dalla chiamata.

b) Requisiti aggiuntivi specifici per allevamenti da riproduzione:

- Presenza di locali di quarantena dei riproduttori di nuova introduzione possibilmente separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente). Il numero di locali deve essere sufficiente per garantire che l'ingresso degli animali in tali locali avvenga solo dopo lo svuotamento dal gruppo di animali precedenti e una accurata pulizia e disinfezione.

3) Requisiti di biosicurezza per gli allevamenti semibradi ad elevata capacità:

a) Requisiti strutturali:

- **Barriere:** presenza di recinzioni perimetrali, di altezza minima di 1,5 metri, specifiche per la modalità di allevamento estensivo. Sono fatti salvi eventuali interventi, che prevedono barriere non inferiori a 1,20 metri di altezza già realizzati o finanziati dalle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con propri atti adottati nei 6 mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto. Le recinzioni devono essere costruite in modo da evitare qualsiasi contatto tra i suini allevati e altri animali, con particolare attenzione ai suini selvatici. Laddove la separazione con i suini selvatici venga garantita tramite utilizzo di reti, deve essere prevista una doppia recinzione, di cui quella interna, anche di tipo elettrificato, distanziata di almeno 1 metro da quella esterna. Le ulteriori specifiche inerenti le diverse tipologie di recinzione vengono dettagliate e mantenute aggiornate all'interno del manuale biosicurezza del sistema informativo ClassyFarm.it. Presenza di altre strutture quali cancelli, muri di cinta, ecc. almeno intorno agli edifici/zone attrezzate dove sono stabulati temporaneamente gli animali, e quelli di stoccaggio di mangime e lettiera, che consentano di impedire e/o regolamentare l'accesso a persona-

le e mezzi. All'ingresso dell'azienda devono essere esposti cartelli che vietino l'accesso delle persone e veicoli non autorizzati.

- Parcheggio: l'azienda deve essere dotata di un'area fuori dal perimetro dell'azienda, o in prossimità dell'ingresso, per la sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o dei visitatori.
- Piazzola per la disinfezione degli automezzi: presenza di un'area, con fondo impermeabile, localizzata in prossimità dell'accesso all'allevamento ed in ogni caso separata dall'area di allevamento, dove poter disinfettare con strumentazione fissa e dedicata i mezzi che entrano nel perimetro aziendale.
- Zona filtro: locale con accesso e transito obbligatorio per il personale addetto al governo degli animali e per i visitatori dove il personale dell'azienda deve indossare calzari dedicati ed i visitatori devono indossare copri abiti e calzari. In tali locali deve essere presente almeno un lavandino con acqua corrente, detergente e disinfettante per le mani; devono inoltre essere sempre disponibili materiale monouso (copri abiti, tute, calzari, guanti, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati.
- Locali di stabulazione: laddove presenti devono essere integri e costruiti in modo da permettere una efficace pulizia e disinfezione degli stessi.
- Locali di stoccaggio di mangime e lettiere: devono essere presenti, progettati e sottoposti a manutenzione per impedire l'ingresso di animali.
- Le strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici, se previste, devono essere posizionate preferibilmente al di fuori della zona pulita e devono avere una capacità di raccolta proporzionale alle dimensioni ed alle esigenze dell'allevamento.
- Strutture per il carico degli animali: presenza di rampe e/o strutture/attrezzature equivalenti che permettano il carico di animali almeno dall'esterno dell'area di governo degli animali.
- Attrezzature per il lavaggio e disinfezione delle strutture di allevamento, ivi comprese le apparecchiature per la pulizia a pressione, e l'utilizzo di disinfettanti di provata efficacia.
- Cella frigorifera per lo stoccaggio di carcasse, feti ed involgli fetali: possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell'azienda, o almeno localizzata in prossimità dell'esterno dell'allevamento e al di fuori della zona pulita, preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento. L'area antistante deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa presenza di un contratto con una ditta specializzata che garantisca lo smaltimento delle carcasse entro le 24 ore dalla chiamata.

b) Requisiti aggiuntivi specifici per allevamenti da riproduzione:

- Presenza di locali di quarantena dei riproduttori di nuova introduzione separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente). Il numero di locali deve essere sufficiente per garantire che l'ingresso degli animali in tali locali avvenga solo dopo lo svuotamento dal gruppo di animali precedenti e una accurata pulizia e disinfezione.

4) Requisiti di biosicurezza per gli allevamenti semibradi a bassa capacità:

a) Requisiti strutturali:

- **Barriere:** presenza di recinzioni perimetrali, di altezza minima di 1,5 metri, specifiche per la modalità di allevamento estensivo. Sono fatti salvi eventuali interventi, che prevedono barriere non inferiori a 1,20 metri di altezza già realizzati o finanziati dalle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con propri atti adottati nei 6 mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto. Le recinzioni devono essere costruite in modo da evitare qualsiasi contatto tra i suini allevati e altri animali, con particolare attenzione ai suini selvatici. Laddove la separazione con i suini selvatici venga garantita tramite utilizzo di reti, deve essere prevista una doppia recinzione, di cui quella interna, anche di tipo elettrificato, distanziata di almeno 1 metro da quella esterna. Le ulteriori specifiche inerenti alle diverse tipologie di recinzione vengono dettagliate e mantenute aggiornate all'interno del manuale biosicurezza del sistema informativo ClassyFarm.it.
- **Zona filtro:** area con transito obbligatorio per il personale addetto al Governo degli animali e per i visitatori dove il personale dell'azienda deve indossare calzari dedicati ed i visitatori devono indossare copri abiti e calzari. In tali locali deve essere presente almeno un lavandino con acqua corrente, detergente e disinfettante per le mani; devono inoltre essere sempre disponibili materiale monouso (copri abiti, tute, calzari, guanti, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati.
- **Locali di stabulazione:** laddove presenti devono essere integri costruiti in modo da permettere una efficace pulizia e disinfezione degli stessi.
- **Locali di stoccaggio di mangime e lettiere:** devono essere presenti, progettati e sottoposti a manutenzione per impedire l'ingresso di animali.
- **Le strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici, se previste, devono essere posizionate preferibilmente al di fuori della zona pulita e devono avere una capacità di raccolta proporzionale alle dimensioni ed alle esigenze dell'allevamento.**

- Attrezzature per il lavaggio e disinfezione dei mezzi in ingresso e delle strutture dell'allevamento, ivi comprese le apparecchiature per la pulizia a pressione, e l'utilizzo di disinfettanti di provata efficacia.
- Cella frigorifera per lo stoccaggio di carcasse, feti ed involgli fetali: possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell'azienda, o almeno localizzata in prossimità dell'esterno dell'allevamento e al di fuori della zona pulita, preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento. L'area antistante deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa presenza di un contratto con una ditta specializzata che garantisca lo smaltimento delle carcasse entro le 24 ore dalla chiamata.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Diegoli, Responsabile di SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/687

IN FEDE

Giuseppe Diegoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Luca Baldino, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/687

IN FEDE

Luca Baldino

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 670 del 22/04/2024

Seduta Num. 17

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi